



Pater meus, et mater mea dereliquerunt me.
Deus autem assumpsit me Ps. 26.

ORDINI E ISTRUZIONI

PER

GLI ESPOSTI

DEL R. SPEDALE

DI

S. MARIA DEGL' INNOCENTI

DI FIRENZE

RISTAMPA
1865.

La troppo infelice condizione degli Esposti, o Gettatelli esige che la pietà pubblica si prenda interesse di loro fino dalla infanzia, e gli accompagni grado a grado nel cammino della vita coll'aiuto, colla direzione e col consiglio. Infatti le cure di questo filantropico Istituto a prò di simili esseri disgraziati diventerebbero inefficaci ove mancasse l'onestà nelle Balie, e nei Tenuatari, lo zelo nelle pubbliche Autorità locali, e la Carità dei MM. RR. Sigg. Parrochi. Mentre però ci troviamo lodevolmente corrisposti in questa parte di pubblico servizio non possiamo astenerci dal raccomandare in generale la viepiù esatta osservanza di tutte le Istruzioni già comunicate in più tempi rapporto ai figli di questo Spedale, e particolarmente delle seguenti.

EDUCAZIONE RELIGIOSA ED ECONOMICA.

Chiunque riceve in consegna le nostre Creature è obbligato ad assisterle come se fossero proprie, ed in conseguenza deve iniziarle fino dalla Puerizia nei doveri di Religione, e dirigerle ad un qualche mestiere.

Tanto i Maschi che le Femmine si vuole che siano istruiti nell' Agricoltura, come l' arte più adatta a procurar loro col tempo una sussistenza permanente, e solo si permette che attendano ad un Esercizio meno laborioso qualora fossero di gracile costituzione.

Desiderando inoltre che i nostri Gettatelli vengano educati cristianamente, e non languiscano nell' ozio si pregano i Signori Parrochi a farli intervenire tutti alla Dottrina Cristiana, ed alle sacre Funzioni, ad invigilare che frequentino, subito che ne siano capaci, i SSmi. Sacramenti, e si raccomanda egualmente

alla loro carità di osservare che non vadano vagando per le pubbliche strade, ed in special modo alla questua, e trovando che i Tenutari manchino a questi sacri doveri, ne daranno pronto avviso allo Spedale.

Instruite così queste infelici Creature nei doveri di nostra Santa Religione, ed attivate fino dai primi anni alla industria, concepiranno l' amore dell' onesto e dell' utile, e sapranno un giorno provvedere da sè stesse al loro decente mantenimento senza aggravio della Società su cui anderebbero certamente a posare se per avventura declinassero dal sentiero della virtù.

ATTESTATI PER PRENDERE LE CREATURE A LATTE.

Ogni donna che si proponga di prendere ad allattare una Creatura di questo Spedale deve esibire un Attestato del proprio Parroco relativo alla di lei mo-

ralità, ed esprimente, se non il giorno, almeno il mese, ed anno preciso dell'ultimo suo parto; l'esito del proprio figlio, se spoppato, o morto; la sua condizione, se Pigionale, o Contadina; ed in questo ultimo caso a qual Padrone appartenga.

Terminato l'anno dell'allattazione potrà l'istessa Balia seguitare a tenere presso di sè la medesima Creatura, bene inteso sempre che sia buona Contadina, od anche comoda Pigionale, Artista, e non abbia figli bisognosi di speciale assistenza, e che tanto nell'uno che nell'altro caso siavi capacità, e mezzi di somministrarle buona educazione sì nel Civile che nel Morale. Non verificandosi le sopraespresse condizioni starà a cura dei Signori Parrochi il fare ricondurre i parvuli allo Spedale appena slattati, o il provvederli di concerto collo Spedale medesimo di un collocamento più vantaggioso.

Lo stesso metodo dovrà adottarsi nella

circostanza che la Balia durante l' allattazione, venisse a perdere il latte, o ad ammalarsi gravemente.

N. B. È assolutamente proibito di far permute di nostre Creature, sì lattanti che divezze, come pure adulte, senza saputa, e consenzo dello Spedale, e chi ardisse di violare questo Regolamento de' 10 Maggio 1793 anderebbe soggetto, come ivi si stabilisce alla perdita del Salario già guadagnato; ad una multa pecuniaria di Lire Dugento; e non potendo pagarla, alla mortificazione della Carcere per quel tempo che fosse creduto superiormente equivalente alla detta multa.

ATTESTATO PER PRENDERE LE CREATURE DIVEZZE, IMPUBERI, E ADULTE:

Anche per prendere dallo Spedale una Creatura divezza, o di qualque maggiore età, è necessario l' Attestato del Parroco il quale dichiari se chi la vuole sia di buoni costumi per bene educarla, ed ab-

bia mezzi da mantenerla convenientemente. Se poi fosse domandata una femmina adulta al di là degli anni dodici, occorre che in detto Attestato si aggiunga se nella Casa dove deve andare vi sia comodo di farla dormire separata dai Maschi, ed in quale Arte, o Esercizio debba impiegarsi, non permettendosi mai che fanciulle di simile età vengano occupate a fare le guardiane di Armenti. Si deduce anzi a pubblica notizia che a forma di Ordini Governativi emanati nel dì 2 Gennaio 1832 non sarà mai consegnata veruna di queste Ragazze fuorchè alla Richiedente in persona la quale ne viene inscritta su questi Registri come Tenutaria, e qualora la medesima fosse impedita di portarsi a Firenze da sè stessa, chiunque altri, o Marito, o Congiunto si presentasse in di Lei vece a ricevere la Fanciulla, procurerà di far notare dal Parroco nell'analogo Attestato una simile impotenza, giustificando per questo mezzo la sua sostituzione.

E poichè alle volte lo Spedale permette che alcuni dei suoi Alunni, specialmente le Femmine, le quali attesa la minore robustezza della loro fisica costituzione non sono in grado di sostenere le fatiche dell' Arte Colonica, si esercitino in vece nei servigi domestici presso famiglie costumate, e Cattoliche anche nell' interno della Capitale; quindi è che le persone che ne desiderano alcuna al proprio servizio debbono esibire il Certificato della loro moralità, assumerne la conseguenza con obbligo di invigilarne la condotta sì Civile che Morale, e corrispondere alle medesime un' adeguata Mensualità a titolo di mercede da determinarsi nell' atto che le ricevono. Ed anche in simili consegne milita la stessa proibizione, e multa quanto alle permute senza saputa e consenso dello Spedale di che nelle presenti Istruzioni in proposito.

N. B. Tali attestati, (che per quanto è possibile debbono essere muniti del Bollo Parocchiale, e vidimati, almeno

*

per le prime volte a scanso di frodi, dal Gonfaloniere delle respettive Comunità) i Signori Parrochi sono invitati dagli Ordini veglianti, e dalle Lettere Pastorali a rilasciarli « gratis » ogniqualvolta ne vengano richiesti, ed avranno pure la gentilezza di emettere gratuitamente qualunque altra giustificazione potesse interessare le nostre Creature.

ATTESTATO PER LE RISCOSSIONI.

Per riscuotere il Salario, pagabile di due in due mesi per i Lattanti, e di sei in sei mesi per i Divezzi (bene inteso per altro che i Tenutari di questi ultimi vengano, o mandino a riscuoterlo nei mesi di Aprile, e Maggio, e di Ottobre, e Novembre) deve essere prodotto il Certificato di Vita della Creatura secondo i Moduli a Stampa, e coerentemente alle Circolari dirette ai Signori Parrochi nei 14 Dicembre 1833, e 30 Settembre 1847, con più il detto Librettino, per descriverci quanto

sarà stato pagato sì per conto di salario che per qualunque altro titolo che in coerenza agli ordini sia stato riconosciuto ammissibile.

Le formule di questi Certificati essendo latamente descritte nella detta Circolare noi ci ripromettiamo che i Signori Parrochi non si rifiuteranno dall' uniformarvisi costantemente per buona regola di questo Luogo Pio, al quale si compiaceranno pure di far conoscere, quando i Tenutari abbiano mutato Popolo, il Luogo dove sono tornati, la Comunità e Diogesi cui appartengano, e se sieno a Pigione o a Podere, e di qual Padronato.

PER LE CREATURE MALATE.

Ogni qualvolta alcuno dei nostri Alunni venga attaccato da malattia, i Signori Parrochi come delegati del Commissario pro tempore dello Spedale si daranno il pensiero di fare avvisare il Medico, o Chirurgo condotto perchè ne prenda la

cura dovendo essi in ordine al Sovrano Rescritto de' 19 ottobre 1793 essere riguardati, ed assistiti gratuitamente come gli altri individui miserabili della Comunità. E se quella cui appartiene l'Alunno infermo mancasse di simile provvedimento, allora faranno invitare il Medico, o Chirurgo più vicino, il quale terminata la sua assistenza rilascerà l'opportuno conto delle sue visite notandovi la distanza che passa dal Luogo di sua dimora a quello della Creatura. Un egual conto sarà compilato ancora dallo Speziale per l'importare delle medicine somministrate, ed ambedue questi documenti riconosciuti, ed autenticati sempre colla firma del Parroco, dovranno essere presentati a questo Spedale nel tempo delle riscossioni per farne il saldo secondo le regole della buona giustizia.

Trattandosi per altro di malattie gravi, e che presentassero un carattere da renderne lunga, dispendiosa, e forse di esito incerto la cura, se i Tenutari non po-

tranno, o non vorranno farli assistere a proprio carico nelle loro Case, li ricondurranno, quando non abbiano compita l' età di anni sei, a questo Luogo Pio, e se saranno di età maggiore alla suddetta procureranno trasportarli, o farli trasportare agli Spedali degl' infermi ove in coerenza al Paragrafo XI delle Istruzioni approvate col Sovrano Dispaccio de' 17 Febbraio 1818, hanno diritto di essere ricevuti, e curati gratuitamente. Ed in questo caso dovranno i Tenutari darne sollecito avviso ai Ministri dello Scrittoio delle Creature.

Sarà parimente a cura dei ridetti Signori Parrochi l' invigilare che a tutti i nostri Infanti, pervenuti che sieno alla età di sei mesi almeno, venga inoculato, sempre per opera gratuita dei Medici, o Chirurghi Comunitativi, quando vi sieno, il Vaiuolo Vaccino a forma dell' altro Dispaccio de' 20 Maggio 1822; ed in coerenza alla Circolare spedita ai Signori Gonfalonieri nel successivo di 3 Ottobre,

essendo questa salutevole misura diretta a salvar la vita al maggior numero possibile di questi infelici, egualmente che a sottrarne molti altri a delle viziose deformità.

DELLA CRESIMA.

Allorchè le nostre Creature riceveranno la Sacra Confermazione, i Signori Parrochi non permetteranno mai che venga loro mutato il Nome, e registreranno sul respettivo Libretto il Vescovo, il Luogo, e l'epoca in cui sarà stato amministrato ad esse questo Sacramento.

DELLE ADOZIONI, E CONSEGNE GRATUITE.

Chiunque voglia affigliuolarsi o prendere in gratuita consegna alcuno di questi Gettatelli dovrà assicurare lo Spedale con analoghi attestati del Giusdicente, e Parroco della sua moralità, e stato economico; e stipulare collo Spedale mede-

simo un Atto nelle forme prescritte dagli ordini veglianti.

E poichè quanto alle adozioni non possono effettuarsi senza il Sovrano Rescritto, sara indispensabile che il richiedente ne faccia Supplica al R. Governo per ottenere la grazia, e procedere in seguito alla confezione dell' opportuno Atto Legale.

DEI MATRIMONI.

Tutte le figlie di questo Spedale tanto esistenti alla Campagna che in Casa sono libere da maritarsi, ed il Luogo Pio per favorire, e coadiuvare il loro collocamento elargisce in tale occasione a ciascuna di esse un dotale Sussidio di Scudi Quaranta, purchè non lo abbiano per mala vita, ed insubordinata condotta demeritato, e sieno stabilite dentro l'età di anni trentacinque.

Quegli pertanto che ne desidera qualcuna in Sposa bisogna che produca la

fede di Nascita, di buoni Costumi, e di Stato libero; che abbia se è figlio di famiglia, il consenso dei suoi Maggiori; sia buon Colono a Podere, o abile Mestierante capace di sostenere con decoro gli oneri matrimoniali; e qualora fosse vedovo, deve esibire l'Attestato di morte dell'ultima moglie unitamente a quello della preventiva dazione dell'Anello.

Tutti questi schiarimenti compilati in iscritto dai respettivi Parrochi secondo i diversi Popoli, e Diogesi nelle quali l'ussorando avrà dimorato, dovranno essere presentati, e riconosciuti dallo Spedale prima di concludere gli Sponsali; altrimenti contratti questi senza il di Lui consenso saranno riguardati come arbitrari, e per nulli.

La Scritta Matrimoniale deve essere stipulata sempre nello Spedale medesimo alla presenza dei Ministri a ciò destinati, e chi per qualsivoglia ragione praticasse una via diversa incorrerebbe nella perdita della Dote.

Tal Dote poi verrà pagata allo Sposo subito che siano seguite le Nozze, e basterà per esigerla che si presenti Egli solo, o un suo legittimo Procuratore allo Spedale colla fede del dato Anello, e coll'Inventario autentico delle Donora, o vogliasi dire corredo, e Stradotali della Sposa, riconosciuto colla firma di un Perito.

ATTESTATO DI MORTE, E QUOTA FUNERARIA.

Nella occasione che alcuno dei nostri Alunni venga a perire, il Parroco, si compiacerà di rilasciarne la fede di morte non solo sul Certificato della riscossione, ma anche nel Libretto riguardante il defunto, precisando nell'uno ed altro Recapito il giorno, mese, ed anno, e il genere della malattia che lo aveva tolto ai viventi.

La quota funeraria è determinata dallo Spedale in centesimi quarantadue per

ogni individuo passato all'altra vita dentro l'età della sua sottoposizione allo Spedale; e detta quota verrà corrisposta direttamente ai respettivi Parrochi in seguito di analoga Noticina dei Gettatelli defunti nei Loro Popoli, quale si compiaceranno di rimettere anno per anno allo Scrittoio delle Creature.

PAGAMENTO E QUANTITÀ DEL SALARIO.

Ogni balia che prende ad allattare, e allevare presso di sè una di queste Creature, oltre il Corredino di pezze, e fasce che riceve nell'atto della consegna, ritira da questa Cassa il Salario mensuale di Lire dieci italiane fino al termine del primo anno della Creatura stessa; di Lire it. 4 20, dal principio del secondo anno a tutto il quinto; e di Lire it. 2 52, dal sesto al decimo anno parimente compito.

Spirati i dieci anni di età, cessa per i maschi qualunque salario, ed è solo

in favore delle femmine che lo Stabilimento, prolunga loro il salario fino ai quattordici anni compiti, nella somma bensì di centesimi 84 al mese esigibile non più che una volta l'anno ed in qualunque giorno lavorativo purchè sia maturata l' annata.

Dalle epoche precisate in poi potendo simili Allievi essere in grado di prestare un qualche servizio in vantaggio dei Tenutari, dovranno questi assegnar loro a titolo di Mercede una retribuzione a contanti, oltre il Vitto, e Vestito, secondo il merito della fatica, e le giuste pratiche della Colonia, ed i Signori Parrochi ci auguriamo che ne faranno ai medesimi un assoluto debito di coscienza.

Che se taluno di questi miseri Trovatelli per qualche fisica imperfezione, od infortunio sopravvenutogli riuscisse inabile a qualsivoglia esercizio, ed abbisognasse invece di particolare assistenza, sicchè il Tenutario se ne re-

putasse aggravato, occorrerà che sia ricondotto con diligenza allo Spedale per esserne verificato, e curato ancora, potendosi, da questi Medici il vizioso incomodo, e procedere quindi a quelle misure che saranno credute di convenienza sì al bene dell' Alunno che all' interesse del Tenutario medesimo.

AVVERTIMENTI GENERALI

I. Le Creature Lattenti si mandano a Balia in qualunque giorno dell' anno, eccettuati i festivi di intiero precetto, e tutti gli altri giorni indicati in fine dei presenti Regolamenti, bene inteso però che vengano a riceverle personalmente, e con tutte le giustificazioni già espresse in principio le stesse donne che si presumono di allevarle, nè saranno mai attese altre che sotto qualsiasi pretesto si presentino a riceverle in vece loro.

II. È sistema inalterabilissimo di non

dare mai fuori alcuno di questi Infanti senza che abbiano prima subita la Visita quotidiana, ed anche più volte stati conosciuti per sani. Ma se a fronte di simili cautele praticate con tutto il rigore si sviluppasse in seguito nella Creatura qualche vestigio di male contagioso, la Balia sarà attenta per riportarla immediatamente allo Spedale.

III. Se alcuno ardisse con fedi falsificate, Nomi finti, fraudolenti consegne, o artificiosi ricevimenti di Creature di eludere le pie vedute dello Spedale, sarà obbligato a rimettere indilatamente la Creatura mal ritenuta, perderà il salario che potesse competergli, e secondo la malizia, e gravità della frode verrà multato della pena pecuniaria, o afflittiva da determinarsi dal R. Governo per il canale del Commissario pro tempore di questo medesimo Istituto.

IV. Le Balie nel trasferirsi coi Neonati dallo Spedale al proprio domicilio si guarderanno dal fargli vedere a chiun-

que ne faccia loro richiesta, e qualora in questa, come in altre circostanze ardissero di entrare in relazione colle persone che potessero avere un qualche rapporto coll' Infante dato loro in consegna, senza avvisarne subito i Ministri dello Scrittoio delle Creature, perderanno tutto il Salario che potessero aver guadagnato a forma del Sovrano Rescritto del dì 1 Agosto 1844, il quale estende una egual misura anche per quelle che avessero fatto un cattivo governo dei parvuli come sopra loro affidati, quando ciò venga concludentemente a resultare dalla Visita formale di questo Ispettore Sanitario insieme coi Medici di turno.

V. Quando i Tenutari restituiscono per qualsivoglia motivo alcuno dei nostri Esposti allo Stabilimento debbono riportarne tutti i panni (conforme sarà notato particolarmente in appresso) e se la Creatura ricondotta è in età da guadagnarsi un salario, debbono giu-

stificare di averla pienamente saldata. Se invece di riportarla esibiscono il documento della permuta, allora i panni debbono essere consegnati ai nuovi Balii con inventario da rendersi ostensibile anche al Luogo Pio, meno il caso che il Parroco facesse fede di averlo veduto Egli stesso. I panni debbono esser riportati anco in caso di morte della Creatura, aggiungendovi la restituzione del piombo ove era scolpito il numero della partita che la distingueva.

VI. Venendo a morte alcuno di questi Allievi, di qualunque età, o fortuna si ritrovino, senza Eredi, e senza disporre dei loro Averi, è sempre immediato Erede questo Spedale come legittimo Padre, secondo quanto è stato praticato fino dai più remoti tempi, e sanzionato quindi col Sovrano Rescritto de' 5 Giugno 1829.

VII. Tutti quei Tenutari che avendo ricevuto un Gettatello lattante, lo avranno continuamente ritenuto presso di sè

fino alla età di anni diciotto compiti, se Maschio, e di anni 25 parimente compiti se Femmina, e si saranno occupati di dargli una educazione Religiosa, Morale e Civile, ma di ammaestrarlo altresì in un'Arte, o Mestiere capace a procurargli una onesta sussistenza, riceveranno in ordine al Sovrano Rescritto del dì 11 Agosto 1842 e delle Istruzioni precedentemente citate del 17 Febbraio 1818 un Premio di it. Lire 58 80 per una volta tanto, il quale verrà loro corrisposto quando

1.° Dal Certificato di un Perito dell'Arte o Mestiere opportunamente vidimato dal Gonfaloniere apparisca che il Trovatello sia divenuto capace di esercitare l'Arte, o il Mestiere medesimo in modo da provvedere alla sua sussistenza.

2.° Da altro Certificato del Parroco, e dalla così detta Fede di Specchietto resulti essere stata la condotta Morale, e Civile tanto dei Tenutari che dei Tenuti irreprensibile sotto ogni rapporto.

3.° Dai Tenutari, in coerenza al Sovrano Dispaccio de' 24 Agosto 1852 sia avanzata domanda del premio nel corso di due anni computabili dal giorno in cui hanno acquistato titolo a conseguirlo, perdendo ogni diritto spirato quel termine.

4.° Ed in ultimo dopochè sia concorsa la sanzione del R. Governo alla corresponsione del premio stesso.

VIII. In seguito poi delle Sovrane Risoluzioni de' 5 Novembre e 12 Dicembre 1846 viene provveduto al Vestiario degli Alunni di questo R. Spedale col sistema seguente:

1.° Tutte le Nutrici che prendono ed allattare i Gettatelli di questo Luogo Pio ricevono, oltre il precitato salario di Lire dieci italiane al mese, il solito Corredino di Pezze, Fasce, Berretto, e Camiciolino.

2.° Cesserà per altro qualunque consegna di vestiario appena che le Creature avranno terminato l' anno della allatta-

zione; e quelle famiglie Coloniche o Artigiane comode senza figli propri che continueranno a ritenerle dopo il Latte, o ne prenderanno alcuna a Divezzo non minore di un anno, nè maggiore di anni dieci, riceveranno un aumento annuo di salario in it. Lire 5, 04, per quelle dai due ai cinque anni inclusive, ed in it. Lire 10, 08, per le altre dai sei ai dieci anni parimente compiti con obbligo di fornirle di Vestiario fino al termine della ridetta età di anni dieci, oltre la quale proseguiranno a mantenerle, come precedentemente è stato avvertito, di vitto, alloggio, e vestito a proprie spese in riguardo al frutto maggiore che ricavano dalla loro opera.

3.° Un tal vestiario sarà decente, e comprenderà tutti gli articoli necessari a difendere il corpo umano secondo le diverse stagioni dell'anno dal capo fino all'estremità inferiori inclusive.

4.° Qualunque Tenutario il quale o spontaneamente, o per ordine dello Spe-

dale vi riconducesse il proprio Tenuto in età fra i due e i dieci anni, dovrà restituirlo col completo equipaggio del vestiario mantenuto in sufficiente buon grado, e tale da servire all'uso.

5.° In caso di assoluta mancanza, o di eccessivo degradamento di alcuno degli articoli che compongono il vestiario occorrente all'oggetto indicato all'Art. III. i Tenutari incorreranno nella perdita di tutto o parte del Salario non riscosso, il quale sarà a cura dello Spedale erogato nell'equipaggiare convenientemente il Gettatello.

IX. E finalmente si avverte che lo Spedale per il raccoglimento degli Esposti sta aperto in ciascuna ora, e giorno dell'anno: ma per il pagamento dei Salari, Consegne, o Permute di Creature, Scritte Matrimoniali, e quant'altro potesse avere relazione al movimento economico delle Creature medesime, sono esclusi tutti i giorni Festivi d'intero precetto, il Giovedì Grasso, gli ultimi

due giorni del Carnevale, il Giovedì, ed il Venerdì della Settimana Santa, egualmentechè tutti gli altri tempi nei quali stanno chiusi gli Uffizi Pubblici.

OSSERVAZIONE

Potendo l'individuo inscritto nel presente Libretto giustificare la sua esistenza sociale colla esibizione del medesimo, procuri di conservarlo premurosamente anche dopo avere oltrepassato l'età della sottoposizione a questo Spedale.

Loz

N.° 664

M.a Ellera Tolli
nata li 15. Maggio 1819

E 332

C



